

n. 75/2022 pre.fall.



TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione Seconda Civile
Ufficio Fallimenti

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg. Magistrati:

dott.ssa Francesca Ercolini	Presidente
dott.ssa Giuliana Filippello	Giudice
dott.ssa Maria Letizia Mantovani	Giudice delegato

visto il ricorso ex artt. 40 e 44 co. 1 D. Lgs. n. 14/19, depositato dalla società debitrice contestualmente alla memoria difensiva per l'udienza celebrata in data 4.10.2022, in osservanza al disposto di cui all'art. 40 co. 10 D. Lgs. n. 14/19 ha pronunciato il seguente

DECRETO

Preliminarmente va disposta la riunione della procedura concordataria alla quale va applicata, previa riqualificazione del ricorso come da espressa istanza della società debitrice ribadita a verbale dell'udienza del 4 ottobre 2022, la disciplina normativa della legge fallimentare ex art. 161 comma VI l.fall.

In proposito ritiene il Tribunale che sebbene il ricorso per la composizione della crisi (ricorso per concordato preventivo c.d. prenotativo) sia stato depositato nel vigore del CCI, nondimeno il procedimento in questione debba essere regolato dalla disciplina previgente, atteso che la domanda di concordato è stata presentata quando già pendeva il procedimento prefallimentare nei confronti della società, iscritto il 28.06.2022 e dunque prima dell'entrata in vigore del CCI.



Va osservato come in tema di coordinamento fra le due procedure la giurisprudenza di legittimità abbia precisato che tra la domanda di concordato preventivo e il ricorso per la dichiarazione di fallimento, in quanto iniziative fra loro incompatibili e dirette a regolare la medesima situazione di crisi, esista un rapporto di interdipendenza da cui discende che in dette ipotesi debba procedersi alla riunione dei procedimenti.

Alla luce di detti principi, nonché del disposto di cui all'art. 390 comma 2 CCI ai sensi del quale *“Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3”* atteso che la domanda di regolazione della crisi alternativa al fallimento si è innestata nel procedimento prefallimentare, e posto che la prima domanda per la regolamentazione della crisi è stata introdotta con il ricorso per la dichiarazione di fallimento, deve ritenersi che il giudizio prefallimentare, regolato dalla legge fallimentare, svolga funzione di traino, rispetto alla domanda di concordato, in punto di legge applicabile.

Nel merito rilevato che l'art. 161 VI comma l.f. consente all'imprenditore che versi in uno stato di crisi di depositare ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, con riserva di successivo produzione e specifica del piano di ristrutturazione che vorrà adottare per risanare i suoi debiti, nonché del contenuto esatto della proposta che andrà ad avanzare ai creditori, riservando altresì il deposito della prescritta documentazione; la norma prevede poi che il Giudice fissi un termine per il deposito del piano e della documentazione prescritta, termine variabile tra i 60 e 120 gg , non superiore a 60 giorni ove sia già pendente un procedimento per la dichiarazione di fallimento, prorogabile solo in presenza di giustificati motivi;

Rilevato che la norma distingue tra momento di presentazione del ricorso (la domanda di ammissione) e momento di presentazione della proposta e del piano (modalità dell'accordo che si intende proporre ai creditori e contenuto del piano



di risanamento), operando una separazione ed un distinguo tra aspetto più tipicamente giurisdizionale della procedura di ammissione (il ricorso) e aspetto negoziale (il piano di risanamento ed il programma ai creditori);

che l'operata distinzione tra ricorso, da un lato, e piano-proposta, dall'altro, presuppone che il controllo di legittimità del ricorso venga esercitato dal tribunale, attraverso la verifica dell'esistenza dei requisiti formali e sostanziali della domanda giudiziale, già al momento in cui è chiamato ad emanare il decreto di concessione del termine per il successivo deposito della proposta e del piano;

che, poiché gli effetti dell' ammissione alla procedura divengono opponibili ai terzi dalla data di iscrizione del ricorso nel registro delle imprese - formalità adempiuta in coincidenza temporale con la presentazione del ricorso al tribunale, essendo previsto che sia lo stesso cancelliere a provvedervi entro il giorno successivo al deposito del ricorso in cancelleria - , nel caso in cui venga presentato un ricorso cd prenotativo, anche al fine di evitare e prevenire abusi dell' istituto, il Tribunale è chiamato a riscontrare primi fra tutti la propria competenza, la legittimazione attiva del proponente, l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ammissione alla procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Che a tal fine il Tribunale deve verificare:

1. che siano depositati con la domanda i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi nonché l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti;
2. che sia posto in essere l'adempimento di cui all'art 152, 2° comma l.f.;
3. che il debitore nei due anni precedenti non abbia presentato altra domanda di concordato con riserva alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato o l'omologazione di un accordo di ristrutturazione;
4. che sussista la competenza territoriale del Tribunale adito;
5. che il ricorso sia sottoscritto (anche) dal soggetto legittimato;
6. la presenza del requisito soggettivo ed oggettivo per essere ammesso ad una procedura di negoziazione dello stato di crisi;



Ritenuta la competenza del Tribunale Ancona, avendo avuto la società la propria sede legale dalla data della sua costituzione in un comune ricompreso all'interno del circondario del Tribunale adito;

rilevato che la società riveste la qualità di imprenditore commerciale fallibile;

rilevato che la società ha presentato unitamente al ricorso i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

che il ricorso è sottoscritto dal legale rappresentante della società;

che la domanda è stata approvata a norma dell'art. 152 l.f.;

che l'art. 161 comma VII L.F. statuisce che dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'art. 163 L.F. il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale, previo parere del commissario giudiziale, se nominato e che nello stesso periodo ed a decorrere dallo stesso termine il debitore può compiere altresì gli atti di ordinaria amministrazione;

che in particolare l'articolo 161, comma 7, l.f. prevede la possibilità per la società concordante di compiere senza necessità di autorizzazione tutti gli atti di gestione ordinaria fra cui rientrano anche quelli oggetto di istanza poiché si tratta di attività pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite dall'impresa, essenziali nell'ottica della messa a punto della proposta e del piano definitivi, nonché del soddisfacimento di indefettibili esigenze amministrative proprie della società;

che non ricorre la condizione di inammissibilità di cui al IX comma art. 161 l.f .

Ritenuto ai sensi dell'art. 161 VI comma l.f., al fine di coadiuvare il Tribunale nelle operazioni di controllo e verifica sull'adempimento degli obblighi informativi da parte del ricorrente, sull'attività di predisposizione del piano, sull'eventuale compimento di condotte previste dall'art. 173 lf, e per l'acquisizione di ogni utile ulteriore informazione;

rilevato che pende, allo stato, il procedimento per la dichiarazione di fallimento su



ricorso del creditore Prelios Credit Solutions S.p.A.

P.Q.M.

Visto l'art. 161 VI comma l.f.

concede alla società il termine di giorni **60** dalla data di deposito del ricorso ex art. 161 comma 6 l.fall. per il deposito del piano e di tutta la documentazione prevista dai commi II e III dell'art 161 LF;

nomina Commissario Giudiziale il **dott. Alberto Cagnucci**, ai sensi degli artt. 161 VI comma e 163 l.f., con studio ad Ancona;

Dispone che il debitore depositi in cancelleria:

- a cadenza periodica di 15 giorni, una relazione riepilogativa della gestione economica e finanziaria dell'impresa, e dell'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

- a cadenza mensile, una situazione finanziaria dell'impresa, che verrà pubblicata nel registro delle imprese a cura della cancelleria;

avverte il debitore che può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale e che tutti i crediti di terzi eventualmente sorti per effetti degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione legalmente compiuti successivamente al deposito del ricorso sono prededucibili ai sensi dell'art. 111 l.f.

Dispone che superata la menzionata sospensione la ricorrente depositi, **entro i successivi cinque giorni** in conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice, la somma di **euro 10.000,00** a titolo di fondo spese per la presente fase della procedura.

Ritenuti sussistenti i presupposti,

dichiara l'urgenza della procedura ai sensi dell'art. 3 l. 742/69 e art. 92 R.D. n. 12/41 con conseguente inapplicabilità della sospensione feriale dei termini concessi per il deposito del piano e della proposta concordataria.



dispone la pubblicazione a cura della cancelleria del ricorso per concordato preventivo al Registro delle Imprese, nonché l'iscrizione a ruolo del procedimento di concordato preventivo.

Manda alla cancelleria per la comunicazione.

Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 6 ottobre 2022

Il Giudice est.

Dr.ssa Maria Letizia Mantovani

Il Presidente

Dr. ssa Francesca Ercolini

